RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di PAOLO MENEGHETTI,VITTORIA MENEGHETTI

Forfetari 2023, i chiarimenti dello splafonamento dei 100.000 euro

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di superamento del limite dei 100.000 euro, l'uscita infrannuale e gli obblighi di fatturazione elettronica.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 5.12.2023, n. 32/E ha affrontato diverse tematiche relative al regime dei forfetari, soprattutto in merito ai nuovi limiti introdotti dalla legge di Bilancio 2023, ossia l'innalzamento del limite a 85.000 euro e l'uscita infrannuale a 100.000 euro.
Anzitutto la circolare ricorda che **i forfetari sono esonerati da alcuni adempimenti,** tra cui: liquidazione e versamento dell'Iva, salvo l'ipotesi di acquisti dall'estero o di acquisti in *reverse charge,* per i quali il forfetario si rende debitore dell'imposta e deve versarla entro il 16 del mese successivo. Inoltre, nelle risposte ai quesiti alla fine della circolare viene ricordato che l'art. 1, c. 60 L. 190/2014 si limita a prescrivere l'obbligo del versamento dell'imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all'esonero degli adempimenti Iva. Pertanto, un forfetario che riceve fattura in *reverse charge* deve integrarla, versare l'Iva, ma non deve presentare né la LIPE (per questa operazione), né la dichiarazione Iva annuale; registrazione delle fatture emesse/corrispettivi e degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, eccezion fatta per fatture, documenti d'acquisto e bollette doganali di importazione; dichiarazione annuale Iva. **Fino al 31.12.2023,** inoltre, i forfetari che nel 2021 hanno percepito ricavi/compensi inferiori a 25.000 euro possono continuare a emettere **fatture cartacee.** Poi, **dal 2024, tutti i forfetari dovranno passare alla fatturazione elettronica** a prescindere dai ricavi/compensi percepiti. Eccezion fatta per i forfetari che prima di fine anno superano i 100.000 euro di ricavi/compensi incassati, che devono emettere fattura elettronica a partire dalla fattura che comporta lo splafonamento e prevedere quindi l'addebito dell'Iva, pertanto già a partire da fine 2023.

Proprio il **superamento del limite dei 100.000 euro** viene ampiamente trattato nella circolare. Si ricorda che, a partire dalla fattura (leggasi *"incasso della fattura")* che porta al superamento dei 100.000 euro, il contribuente cessa di essere forfetario e **deve addebitare l'Iva nella medesima fattura.**
Viene precisato che, per esempio, se il contribuente è arrivato a 90.000 euro di ricavi incassati fino al 30.11.2023 e il 5.12.2023 emette e incassa una fattura di 20.000 euro, tale fattura deve riportare l'Iva a debito; pertanto, (nel caso di Iva aliquota al 22%) dovrà essere di 20.000 con una nota di variazione in aumento (tramite SdI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva dovuta di 4.400 euro. **Non è possibile scindere** la suddetta fattura in 2 quote, una di 10.000 euro che non implica il superamento di 100.000 euro e, quindi, che rientrerebbe ancora nel regime forfetario e una degli altri 10.000 a cui aggiungere l'Iva.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura che comporta il superamento del suddetto limite **deve essere unitariamente considerata.** Ai fini delle **imposte dirette** tutto il reddito dell'anno 2023 dovrà essere tassato in modo *"ordinario",* ossia non forfetario.

Riproduzione vietata - venerdì 15 dicembre 2023